



Repubblica Italiana

# Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 3/04/2020

Numero 38

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA  
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

# SOMMARIO

## Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 3 aprile 2020, n. Z00023

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica relativa ai Comuni di Fondi, Nerola e Contigliano..... Pag. 3**

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 aprile 2020, n. 142

**Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio 2014-20, risorse regionali, e risorse regionali rinvenienti dall'intervento Fondo Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le risorse BEI - Banca Europea per gli Investimenti e le risorse regionali. Modifica della dotazione del Fondo di fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC)..... Pag. 11**

DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 aprile 2020, n. G03778

**Determinazione n. G17708 del 16/12/2019 - adeguamento delle date di scadenza della terza, quarta e quinta rata di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ex art. 8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016, aderenti al pagamento rateale a partire dal 15 Gennaio 2020..... Pag. 31**

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 3 aprile 2020, n. Z00023

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica relativa ai Comuni di Fondi, Nerola e Contigliano.**

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga termini.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”*;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTA** la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

**VISTO** il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

**VISTO** l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

**VISTO** il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTE** le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

**VISTE** altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

**VISTA** inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

**VISTI** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 653 e n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 656 del 26 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

**PRESO ATTO** della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

**VISTO** il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

**PRESO ATTO** delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID- 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*;

**VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli "nelle aree a contenimento rafforzato";

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

**VISTO** il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

**VISTO** il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTE** le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell'8 marzo 2020, come integrata e modificata dall'Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTE** le ulteriori ordinanze:

- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l'elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;

**VISTO** l'art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: *“Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”*;

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che le Regioni *“in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2”*;

**VISTO** inoltre, l'articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTE:**

l'ordinanza n. Z00016 del 25 marzo 2020 per il Comune di Nerola;

l'ordinanza n. Z00020 del 27 marzo 2020 per il Comune di Fondi e

l'ordinanza n. Z00021 del 30 marzo per il Comune di Contigliano;

**CONSIDERATO** che le stesse prevedono misure specifiche con scadenze differenti tra loro, rispettivamente per Fondi il 5 aprile, per Nerola l'8 aprile e per Contigliano l'11 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri della Salute già adottati in data 8,9,11,22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale, come pure dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministero della salute, di concerto col ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

**DATO ATTO** che con nota del 1° aprile 2020 la ASL di Latina ha trasmesso l'analisi epidemiologica condotta dal SISP e ha richiesto, per il Comune di Fondi, di riconsiderare la scadenza del 5 aprile 2020 per evitare che i risultati raggiunti non vengano rapidamente dispersi, anche in ragione del 5° decesso registrato;

**CONSIDERATA** la rapida evoluzione dell'epidemiologia e l'esigenza di contenere la diffusione che presenta dati rilevanti nell'area dei Comuni indicati;

**SENTITO** per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 a cura del Responsabile dell'Unità di crisi regionale;

**RITENUTO** opportuno necessario e urgente uniformare le misure di sorveglianza sanitarie rafforzate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

**SENTITI** i Prefetti di Roma, Latina e Rieti e i Sindaci di Nerola, Fondi e Contigliano;

**VISTA** l'ordinanza n. Z00010 del 17 marzo 2020, come modificata dall'ordinanza n. Z00011 del 18 marzo 2020 e sentita la Direzione competente;

**VISTA** l'ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020 e la n. Z0008 del 13 marzo 2020;

**VALUTATA L'ESIGENZA**, pertanto, di uniformare le scadenze delle diverse ordinanze a quella nazionale, demandando alla Direzione Salute l'adozione di nuove disposizioni volte a regolare le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

su indicazione dell'Unità di Crisi regionale

#### ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, di uniformare le scadenze delle misure di cui alle ordinanze n. Z00010 del 17 marzo, come modificata dall'ordinanza n. Z00011 del 18 marzo 2020, n. Z00016 del 25 marzo 2020 per il Comune di Nerola, n. Z00020 del 27 marzo 2020 per il Comune di Fondi e n. Z00021 del 30 marzo 2020 per il Comune di Contigliano alle disposizioni di cui al DPCM del 1° aprile 2020 e, per l'effetto, differire il termine finale al 13 aprile 2020;
2. di differire il termine del 3 aprile previsto dalle ordinanze n. Z0006 del 10 marzo 2020 e n. Z0008 del 13 marzo 2020 al 13 aprile 2020, restando salva ogni diversa disposizione della Direzione regionale Salute, anche relativa alla durata, volta a regolare le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità  
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente  
Daniele Leodori

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 aprile 2020, n. 142

**Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio 2014-20, risorse regionali, e risorse regionali rinvenienti dall'intervento Fondo Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le risorse BEI - Banca Europea per gli Investimenti e le risorse regionali. Modifica della dotazione del Fondo di fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC).**

**OGGETTO:** Misure a sostegno dell'economia regionale per fronteggiare l'impatto da COVID-19 attraverso il POR FESR Lazio 2014-20, risorse regionali, e risorse regionali rinvenienti dall'intervento Fondo Futuro per il Microcredito e la Microfinanza ex POR FSE Lazio 2007-13, le risorse BEI - Banca Europea per gli Investimenti e le risorse regionali. Modifica della dotazione del Fondo di fondi FARE LAZIO Sezione FARE Credito - costituzione di una nuova sezione del Fondo Rotativo del Piccolo Credito (FRPC).

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, di concerto con l'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Coordinamento dell'attuazione del Programma di governo e dei Fondi Comunitari (FEAR, FSE, FEASR), Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale,

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

**VISTO** il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

### VISTI

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42", in particolare l'art. 10 comma 3 lett. a), e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante "Norme in materia di programmazione, bilancio contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";
- la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";
- la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 concernente "Legge di stabilità regionale 2020";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 avente per oggetto: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n.1005 avente per oggetto: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";
- l'articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la Circolare per la gestione del bilancio regionale 2020-2022 del Segretario Generale del 27 febbraio 2020 prot. n. 176291;

**VISTI**

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20128;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017 (GUUE L156 del 20/06/2017);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/256 della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

## VISTI

- Regolamento generale, Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento FSE, Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Il POR FSE Lazio 2007-2013 – Asse I “Adattabilità” – da cui è stata attinta la dotazione finanziaria per l’attivazione della Sezione Speciale del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (Sezione Speciale FSE), istituito ai sensi dell’art. 1, commi 20-28, della Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006 e s.m.i., denominato Fondo Futuro;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 Final, del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, come da ultimo modificata con Decisione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2015) 9799 Final, 924 del 12 febbraio 2015, che approva determinati elementi del Programma Operativo POR FESR Lazio 2014-2020 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI 2014IT16RFOP010, come da ultimo modificata con Decisione C(2020) 1588 final del 10 marzo 2020;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale sono state designate l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 12 maggio 2015, con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2015.

**CONSIDERATO** che con la Determinazione dirigenziale n. G09456 del 10 luglio 2019 è stato approvato il documento “POR FESR Lazio 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 05).

**VISTE** le D.G.R. n. 395/2015, n. 346/2016 e n. 342/2016, con le quali sono state approvate le Modalità Attuative del POR (le “MAPO”) relative, rispettivamente, alle Azioni 3.3.1, 3.6.1 e 4.2.1,

riportanti fra l'altro i criteri di selezione delle operazioni approvati dal CdS del POR con procedura scritta 2/2016, ai sensi dell'art. 110 (1) (a) del CPR;

**VISTA** la D.G.R. n. 352/2016, afferente gli SF di Credito e Garanzia, con la quale la Giunta ha finalizzato l'utilizzo delle risorse di bilancio regionale derivanti dal capitolo A42501, facendole confluire in parte nel Fondo di Fondi, o comunque destinandole ad interventi da disciplinare nel medesimo quadro contrattuale;

**VISTA** la D.G.R. n. 206 del 26 aprile 2017 con la quale sono state approvate le Modalità Attuative del POR (la "MAPO") relative all'Azione 3.6.4 "Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage" – Venture Capital dell'Asse prioritario 3 - Competitività;

**VISTA** la D.G.R. n. 236 dell'11 maggio 2017 con la quale sono state estese le Modalità Attuative del POR relative all'Azione 3.6.4 alle Azioni 3.5.1 b e 1.4.1 con l'individuazione delle rispettive risorse, nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal CdS del POR con procedura scritta 2/2017;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 16 luglio 2019 n. 481, con la quale, nell'ambito delle risorse destinate al Fondo dei Fondi Fare Credito e già trasferite all'ente gestore Lazio Innova, è stata modificata la dotazione dell'Azione 3.6.1 come individuata dalla D.G.R. n. 346/2016 aumentandola da 40 milioni a 53,4 milioni di euro, riducendo contestualmente le risorse relative all'Azione 3.5.1 di cui alla D.G.R. n. 236/2017;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2019, n. 617 con la quale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari del POR FESR Lazio 2014-2020, sono state incrementate le risorse stanziare per l'attuazione dell'azione 3.6.1. per un importo di € 5.100.000,00, destinandole al Fondo Rotativo Piccolo Credito nell'ambito del Fondo dei Fondi ed aumentando, pertanto, complessivamente le risorse 3.6.1 da 53,4 milioni a 58,5 milioni;

**CONSIDERATO** che a seguito delle predette deliberazioni è stato costituito un Fondo di Fondi attraverso un Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova il 7 luglio 2016, reg. cron. 19459/2016 – come novato con convenzione reg. cron. 20216/2017 e successive integrazioni;

**CONSIDERATO** che, da ultimo, a seguito della Ridefinizione della dotazione finanziaria FARE LAZIO e a seguito di quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. G01768 del 24 febbraio 2020, la consistenza dei singoli fondi che lo compongono e delle sottosezioni è la seguente:

SF/Intervento	Risorse finanziarie (M€)	Provenienza risorse finanziarie	
		(M€)	Fonte
SF FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito	78	6,5	POR Azione 3.3.1
		52,5	POR Azione 3.6.1.
		4	POR Azione 4.2.1
		15	Bilancio regionale
SF FdR - Fondo di Riassicurazione	4	4	POR Azione 3.6.1
SF GE – Garanzia equity	1	1	POR Azione 3.6.1
Sezione FARE Venture SF IV – INNOVA Venture	24	12	POR Azione 1.4.1
		12	POR Azione 3.5.1

Sezione FARE Venture LV – Veicoli cofinanziati	54	5,6	POR Azione 3.5.1
		23,4	POR Azione 3.6.4
		15	“overbooking capitale di rischio” finalizzate a sostegno POR Azione 3.6.4
		10	“overbooking capitale di rischio”
<b>totale Fondo di Fondi (FARE Lazio)</b>	<b>161</b>		
Intervento VG – Voucher di garanzia	3	3	POR Azione 3.6.1
Intervento SCE - Sovvenzione ai Costi di Esplorazione	1	1	POR Azione 3.5.1
Altri interventi D.G.R. 140/2017 (fondo perduto)	8	8	Bilancio regionale
Altri interventi D.G.R. 140/2017 (anticipo liquidità)	3,5	3,5	Bilancio regionale
<b>Subtotale Interventi</b>	<b>15,5</b>		
<b>Totale generale</b>	<b>176,5</b>		

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 567 del 25.07.2008 concernente l'“Approvazione schema di convenzione, comprensivo di Regolamento e Linee guida, relativo alla gestione del fondo per il microcredito, L.R. 18 settembre 2006, n. 10 articolo 1, commi dal 20 al 28 e successive modificazioni”;

**TENUTO CONTO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 26, della L.R. 10/2006, in data 13 settembre 2008 è stata sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio SpA ora Lazio Innova SpA una convenzione per la gestione del Fondo per il microcredito registrata al n. 10066 del 7 ottobre 2008 successivamente modificata ed integrata con specifici addendum;

**VISTE**

- la Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19-04-2016 Approvazione dello schema di Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza e delle schede di attività A e B; con la quale la Direzione regionale competente ha ritenuto di affidare a Lazio Innova la gestione del Fondo, stipulando a tal fine apposita convenzione;
- la Determinazione Dirigenziale n G04684 del 6 maggio 2016 con la quale la Direzione regionale competente in materia di microcredito e microfinanza, in coerenza con quanto previsto nel Disciplinare, ha approvato lo schema tipo di accordo che disciplina il rapporto tra Lazio Innova ed il Soggetto Erogatore, responsabile della gestione del Fondo;

**CONSIDERATO** che la dotazione del Fondo risultava costituita da risorse a valere sul POR FSE 2007-2013, pari ad euro 35.000.000,00 impegnati con DE G15241 del 30/10/2014 e trasferiti a Lazio Innova;

**CONSIDERATO** che, con DE G03923 del 19/04/2016, è stata costituita, con le risorse finanziarie a valere sul FSE, pari ad euro 35.000.000,00, una sezione speciale del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza denominata Sezione Speciale FSE;

**CONSIDERATO** che, è in piena esecuzione l'implementazione dei piani di ammortamento dei prestiti concessi a valere sull'operatività del Fondo 2007-2013, le cui risorse in entrata sono già

tornate in parte nella disponibilità della Regione Lazio, in particolare della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, affinché ponga in atto iniziative con finalità analoghe e in linea con gli obiettivi del Fondo;

**CONSIDERATO** che con la COM(2020) 113 final del 13 marzo 2020, recante "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19", la Commissione europea ha proposto un'"*Iniziativa di investimento sulla risposta al coronavirus*" volta a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei fondi strutturali e di investimento europei, per combattere immediatamente la crisi;

**CONSIDERATO** che nella situazione di emergenza connessa alla propagazione del COVID-19, ed anche in ragione di quanto stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e dal DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso tali misure all'intero territorio italiano, la Regione Lazio intende promuovere strumenti e misure che siano in grado di dare una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo laziale;

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato "CuraItalia", finalizzato a sostenere la liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno vivendo una situazione di profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il DPCM del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** l'impatto negativo sulle imprese del Lazio dell'epidemia di COVID 19, in particolare con riferimento alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;

**RITENUTO OPPORTUNO** intervenire a sostegno delle imprese del Lazio per assicurare una iniezione di liquidità a copertura del fabbisogno straordinario generatosi;

**CONSIDERATO** che la BEI ha approvato un'operazione quadro denominata ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME (n. 2019-0394 approvata in data 12.12.2019), che prevede la possibilità per le regioni di ricevere una linea di credito dedicata al finanziamento di PMI e Mid-caps, integrato da contributi UE/regionali in conto interessi e/o conto capitale e/o garanzia;

**CONSIDERATO** che, in base a tale deliberazione della BEI, la Regione Lazio può beneficiare di un primo lotto di euro 100.000.000,00, per il finanziamento degli intermediari bancari che verranno selezionati tramite una procedura competitiva attuata dalla Regione. Gli intermediari assegnatari, a loro volta, saranno tenuti a reperire risorse pari ad ulteriori 100.000.0000 da impiegare sempre in favore di finanziamenti bancari per PMI e Mid-caps;

**CONSIDERATO** che, con determinazione dirigenziale n. G00963 del 3 febbraio 2020 è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione degli intermediari bancari che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti per la gestione del plafond da destinare a finanziamenti alle PMI e Mid-caps della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha previsto, a carico delle risorse del POR FESR 2014-2020 azione 3.6.1, un contributo in conto interessi per l'abbattimento dei tassi di interesse, sui finanziamenti concessi sul territorio della Regione Lazio sviluppati dalla linea di credito "ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME";

**CONSIDERATO** che, a seguito del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, in risposta all'emergenza sanitaria determinata dal virus Covid-19, con determinazione G03101 del 22 marzo 2020 è stato modificato l'avviso pubblico di cui alla determinazione G00963/2020 citata, riducendo a 10.000,00 euro il taglio minimo dei finanziamenti erogabili con la provvista BEI;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 dicembre 2017, n. 893, con la quale è stato destinato l'importo di euro 5.000.000,00 a valere sull'azione 3.6.1 del POR FESR LAZIO 2014-2020 alla costituzione di una sezione speciale regionale Lazio nell'ambito del fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a);

**CONSIDERATO** che con la determinazione dirigenziale n. G14658 del 15 novembre 2018 è stato approvato lo schema di accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Lazio per il trasferimento di euro 5.000.000,00 al MISE nonché lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1, ai fini della concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti;

**CONSIDERATO** che il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 361946 del 14 ottobre 2019, ha comunicato che la sezione speciale suddetta non ha registrato alcun avanzamento di spesa;

**PRESO ATTO** che l'art. 49 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 prevede, tra l'altro, una modifica delle percentuali di copertura del Fondo fino all'80% per la garanzia diretta ed al 90% per la riassicurazione dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia;

**CONSIDERATO** che le rappresentanze camerali hanno manifestato l'intenzione di intervenire, con fondi propri, in partnership con la Regione Lazio;

**RITENUTO** opportuno modificare le modalità di intervento della sezione speciale attivata dalla Regione Lazio nell'ambito del fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96, ai fini di ottimizzare l'impiego delle risorse regionali:

- avvalendosi delle nuove opportunità concesse in ragione dell'emergenza sanitaria;
- abbandonando la logica di portafoglio;
- ammettendo la possibilità di operare anche in partnership con le Camere di commercio;

**CONSIDERATO** che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell'Asse prioritario 3 Competitività, l'Azione 3.6.1 – "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per

l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci” - Garanzie e accesso al credito, la cui dotazione in via programmatica ammonta a Euro 68.500.000,00, interamente destinati agli interventi attivati al 31/12/2019;

**CONSIDERATO** che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, con procedura scritta n. 2 del 4/5/2016, ha approvato i criteri di selezione delle Operazioni sostenute attraverso Strumenti Finanziari/Interventi Credito e Garanzia relativi all’Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”;

**CONSIDERATO** che è interesse dell’Amministrazione regionale destinare parte delle risorse rivenienti dal POR FSE Lazio 2007-2013 in attuazione di Fondo Futuro a sostegno della liquidità delle PMI presenti sul territorio regionale, quale misura di contrasto alle difficoltà di accesso al credito e per preservarne i livelli occupazionali;

**PRESO ATTO** che nel Fondo di Fondi FARE Lazio è attivo uno Strumento Finanziario denominato Fondo Rotativo Piccolo Credito, che opera mediante Sezioni destinate a specifici settori e/o finalità;

**VALUTATA** l’opportunità di attivare una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito (Sezione V) destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità, denominata “Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”;

**RITENUTO OPPORTUNO** definire le caratteristiche dei finanziamenti da erogare a valere sulla nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito secondo quanto indicato nel documento “Indirizzi e criteri” di cui all’allegato I alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che il Fondo Rotativo Piccolo Credito è affidato in gestione ad un RTI composto da Artigiancassa e Medio Credito Centrale, che lo gestisce in forza di un apposito contratto (“Accordo di Finanziamento con il RTI”) stipulato con Lazio Innova S.p.A., Gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio;

**TENUTO CONTO** che l’Accordo di Finanziamento con il RTI consente di incrementare l’importo affidato al RTI (Dotazione) fino ad un importo massimo di Euro 102.500.000,00;

**PRESO ATTO** che per effetto degli incrementi finora effettuati, da ultimo in attuazione della revisione 2019 del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020, l’importo residuo a concorrenza della dotazione massima che può essere oggetto di affidamento nell’ambito del contratto attualmente in essere è pari ad Euro 19.840.000,00;

**TENUTO CONTO** inoltre che ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni, è concessa facoltà a Lazio Innova S.p.A., Gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio, di assegnare una ulteriore dotazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, pari a Euro 20.500.000,00 (c.d. sesto quinto);

**RILEVATA** pertanto la possibilità di incrementare l’importo affidato al RTI di un importo complessivamente pari a Euro 40.340.000,00;

**CONSIDERATO** che, al fine di incrementare l’importo affidato al RTI di Euro 40.340.000,00, è necessario incrementare la dotazione del Fondo di Fondi FARE Lazio di Euro 42.021.000,00, in

modo da trattenere sul Fondo di Fondi una quota pari al 4% a copertura dei costi di gestione del Fondo di Fondi stesso;

**PRESO ATTO** della disponibilità, nell'ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio, di risorse regionali denominate "overbooking venture capital" per un importo residuo pari a Euro 10.000.000,00, giacenti sul conto corrente dedicato presso Lazio Innova S.p.A.;

**RITENUTO** di destinare tali somme al finanziamento della nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito;

**PRESO ATTO** altresì che alla data del 13 marzo 2020 risultavano disponibili sul conto corrente dedicato presso Lazio Innova S.p.A. somme per complessivi Euro 11.479.015,02 derivanti da economie e rientri dell'intervento denominato "Fondo Futuro 2007-2013" attivato a valere sul POR FSE Lazio 2007-2013, di cui alla nota di Lazio Innova Prot. 0009699 del 21/03/2020;

**RITENUTO** di destinare tali somme, nella misura di Euro 8.000.000,00, al finanziamento della nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito;

**PRESO ATTO** della necessità di reperire ulteriori risorse da destinare al finanziamento della nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito nell'ambito del Fondo di Fondi fino alla concorrenza massima dell'importo di 42.021.000,00;

**RITENUTO** necessario coprire tale fabbisogno con le risorse residue programmate nell'ambito dell'Asse 3 del POR FESR Lazio 2014-20, non ancora oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti, incrementando l'Azione 3.6.1 di un importo complessivo di **Euro 23.200.000,00** attraverso la riduzione delle risorse destinate in via programmatica alle Azioni 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, 3.4.1 Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI e 3.4.3 Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri, come segue:

Azione	Importo da destinare a favore dell'Azione 3.6.1
<b>3.5.2</b>	6.600.000,00
<b>3.4.1</b>	3.400.000,00
<b>3.4.2</b>	1.200.000,00
<b>3.4.3 Azioni di sistema</b>	3.000.000,00
<b>3.4.3 Fiere</b>	9.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>23.200.000,00</b>

**TENUTO CONTO** che il Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, porrà in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili finalizzati a rendere disponibili le risorse di cui sopra sui capitoli del bilancio regionale, provvedendo al loro trasferimento alla società Lazio Innova quale soggetto affidatario del Fondo dei Fondi Fare Lazio, al netto delle somme già nelle disponibilità di questa ultima per effetto di precedenti trasferimenti di risorse POR FESR 2014-2020;

**RILEVATO** pertanto che, a seguito delle finalizzazioni di cui sopra, la nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito (Sezione V) destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall'epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità, denominata "Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI, viene costituita nella misura di euro **41.200.000,00**;

**CONSIDERATA** inoltre l'opportunità di destinare alla nuova Sezione V le risorse residue degli altri strumenti affidati al RTI Gestore e delle altre Sezioni del Fondo Rotativo Piccolo Credito;

**RILEVATO** che, sulla base dei dati andamentali al 12 marzo 2020 relativi agli strumenti finanziari gestiti dal RTI, residuano le risorse inutilizzate riportate nella tabella che segue;

		risorse residue al 12 marzo 2020
<b>Fondo Rotativo Piccolo Credito</b>		
Sezione I. riposizionamento	Azione 3.3.1	83.811,20
Sezione II. accesso al credito	Azione 3.6.1	3.360.836,06
Sezione III. risparmio energetico	Azione 4.2.1	2.452.131,44
Sezione IV Risorse Regionali:		
IV Sottosezione A. Artigianato		56.398,00
IV Sottosezione B. Cooperazione		1.415.776,00
IV Sottosezione C. Trasp.pubblico non di linea		372.936,21
IV Sottosezione D. Turismo		3.138.025,00
IV Sottosezione E. Botteghe Storiche		1.655.000,00
<b>TOTALE Fondo Rotativo Piccolo Credito</b>		<b>12.534.913,91</b>
<b>Fondo di Riassicurazione</b>		
	Azione 3.6.1	2.318.419,20
<b>Garanzia Equity</b>		
	Azione 3.6.1	920.000,00

**CONSIDERATO** che in aggiunta alle risorse residue sopra indicate, sono in fase di trasferimento al RTI Gestore ulteriori risorse per un importo pari a Euro 960.000,00, in attuazione delle rimodulazioni del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020 adottate a fine 2019, destinate ad incrementare la dotazione della Sezione II finanziata a valere sulla Azione 3.6.1;

**VALUTATO** di azzerare la dotazione dello Strumento Finanziario denominato Garanzia Equity, attivato all'inizio del 2018, che ha visto concretizzarsi una sola operazione;

**PRESO ATTO** che con riferimento alle risorse residue a valere sulle Sezioni I e II del Fondo Rotativo Piccolo Credito, incluso l'importo derivante dalle rimodulazioni POR appena adottate, e sullo strumento Garanzia Equity, tutti a valere sull'Asse 3 del POR FESR 2014-2020, che alla data del 13 marzo 2020 ammontavano complessivamente a Euro 5.300.000,00 non sussistono vincoli alla rimodulazione a beneficio della nuova Sezione V;

**RITENUTO** pertanto di rimodulare a vantaggio della nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito un importo pari a Euro 5.300.000,00 a valere su tali risorse residue;

**PRESO ATTO** che con riferimento alle risorse residue a valere sulla Sezione III finanziata dall'Asse 4 del POR FESR Lazio 2014 -2020 una rimodulazione a beneficio della nuova Sezione V comporta una rimodulazione fra Assi del Programma Operativo, che richiede la preventiva

approvazione del Comitato di Sorveglianza e che, nelle more della stessa, si provvede ad autorizzare il trasferimento nell'ambito del FdF di Euro 2.500.000,00 alla nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito, per un importo netto gestito dal RTI pari a Euro 2.400.000,00;

**RITENUTO** pertanto di rimodulare a vantaggio della nuova Sezione V tali risorse residue, pari a 2.500.000;

**RILEVATO** che la Sezione IV si articola in sottosezioni, attivate a valere sulle risorse regionali destinate ad integrazione delle risorse del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020 con la Deliberazione di Giunta regionale n. 352 del 28 giugno 2016 citata per un importo complessivo di Euro 15 milioni articolati come segue:

- 4 milioni di euro dedicati agli interventi previsti dai Piani per l'artigianato di cui alla legge regionale 3/2015;
- 3 milioni di euro dedicati all'attuazione della legge sulla cooperazione previsto dalla legge regionale 20/2003;
- 2 milioni di euro dedicati al trasporto pubblico non di linea.
- 2 milioni di euro dedicati al finanziamento delle botteghe e negozi storici;
- 4 milioni di euro dedicati al finanziamento delle imprese del settore turistico;

**PRESO ATTO** che con le deliberazioni della Giunta regionale specificate nella tabella che segue sono stati definiti specifici indirizzi relativi alle singole sezioni, anche in relazione alle finalità dei finanziamenti, come di seguito indicato:

<b>IV sottosezione A</b>	<b>artigianato</b>	<b>DGR 125/2017 - Piano per l'Artigianato</b>
<b>IV sottosezione B</b>	<b>cooperazione</b>	<b>DGR 594/2018 - Piano per la Cooperazione</b>
<b>IV sottosezione C</b>	<b>taxi</b>	<b>DGR 329/2017</b>
<b>IV sottosezione D</b>	<b>turismo</b>	<b>DGR 653/2017</b>
<b>IV sottosezione E</b>	<b>botteghe storiche</b>	<b>DGR 366/2018</b>

**RITENUTO OPPORTUNO**, data la situazione di estrema emergenza, rimuovere i vincoli di destinazione settoriale previsti dalla DGR 352/2016 nonché ogni altra eventuale limitazione prevista all'utilizzo di tali somme nell'ambito del Fondo Rotativo Piccolo Credito, facendo confluire le risorse residue nella nuova Sezione V per gli importi di seguito indicati:

<b>IV sottosezione A</b>	<b>artigianato</b>	<b>50.000,00</b>
<b>IV sottosezione B</b>	<b>cooperazione</b>	<b>1.410.000,00</b>
<b>IV sottosezione C</b>	<b>taxi</b>	<b>370.000,00</b>
<b>IV sottosezione D</b>	<b>turismo</b>	<b>3.130.000,00</b>
<b>IV sottosezione E</b>	<b>botteghe storiche</b>	<b>1.650.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>6.610.000,00</b>

**CONSIDERATO** che per motivi tecnici, legati all'operatività per portafogli annuali, è necessario mantenere la dotazione residua sul Fondo di Riassicurazione, che quindi non può essere destinata ad incremento della dotazione della Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito;

**RILEVATO** pertanto che, a seguito delle suddette rimodulazioni, la nuova sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata al sostegno della liquidità delle imprese danneggiate

dall'emergenza COVID 19, viene incrementata di ulteriori 14.310.000 di euro che aggiunti alle risorse precedentemente individuate pari a euro 41.200.000,00 raggiungendo un importo complessivo pari **55.510.000** di euro;

**RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO**, data la situazione di estrema emergenza, adottare ogni possibile semplificazione operativa utile a consentire la più ampia partecipazione e la massima tempestività nell'attuazione dell'iniziativa;

**CONSIDERATO** in particolare opportuno adottare, con specifico riferimento ai finanziamenti a valere sulla Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, e a quanto eventualmente sarà definito da ulteriori norme miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative anche in relazione alla situazione di emergenza, le regole di seguito indicate:

- ammissibilità anche per MPMI fino a nove dipendenti, che hanno una esposizione complessiva verso il sistema bancario non superiore a 100 mila euro e che presentino i dati ufficiali relativi all'esercizio 2019 o, in mancanza, la situazione contabile al 31 dicembre 2019 sottoscritta dal legale rappresentante ovvero, costituite fra il primo gennaio 2020 e l'8 marzo 2020;
- capacità di rimborso valutata con riferimento ai dati di bilancio o della situazione contabile riferita al 31 dicembre 2019 ove disponibili;
- regolarità contributiva con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti. In conformità con il dettato del DL 18/2020, tale modalità semplificata si applica fino al 15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente prorogata in caso di adeguamenti normativi;
- autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dei seguenti requisiti
  - aver subito danni a causa dell'emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;
  - avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti a causa dell'emergenza COVID-19;
- con riferimento al periodo antecedente l'emergenza COVID-19 e quindi al 31 dicembre 2019, possesso dei requisiti relativi al non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti, assenza di sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale Rischi, e non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse

**RITENUTO NECESSARIO**, data la situazione di crisi di liquidità generalizzata, estendere a tutti i bandi in fase di attuazione le modalità di verifica della regolarità contributiva previste per la nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito alle verifiche da effettuare ai fini della concessione di contributi, agevolazioni, sostegno pubblico comunque denominato, a valere su risorse regionali, nazionali o europee, a soggetti operanti sul territorio regionale; tale modalità semplificata si applica fino al 15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente prorogata in caso di adeguamenti normativi;

**TENUTO CONTO** che la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive assumerà gli atti amministrativi necessari a dare attuazione a quanto oggetto della presente deliberazione dandone comunicazione alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;

**RITENUTO** altresì opportuno che, data la situazione di estrema emergenza, Lazio Innova S.p.A. provveda, anche nelle more della formalizzazione di tali atti, ad adeguare l'Accordo di Finanziamento con il RTI, al fine di pervenire al più presto alla pubblicazione dell'avviso e all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito;

**ACQUISITO** il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 31 marzo 2020;

**VISTA** la nota n. 0262324 del 1° aprile 2020, con la quale l'Assessore competente ha ritenuto di proporre alla Giunta di accogliere le modifiche della Commissione;

**CHE** la Giunta si è espressa favorevolmente all'accoglimento delle stesse;

### **DELIBERA**

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di attivare nell'ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio sostenuto dal POR FESR Lazio 2014-2020 e gestito da Lazio Innova S.p.A. una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito affidato in gestione al RTI composto da Artigiancassa e Medio Credito Centrale, destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall'epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità, denominata "Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI" (Sezione V)
- di dotare la nuova Sezione V di risorse finanziarie per complessivi Euro 55.510.000,00, così composti:
  - Euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse già presenti nel Fondo di Fondi FARE LAZIO e denominate "overbooking capitale di rischio"
  - Euro 8.000.000,00 a valere sui rientri ed economie derivanti dall'intervento denominato "Fondo Futuro 2007-2013" attivato a valere su risorse regionali ex POR FSE Lazio 2007-2013 rivenienti dall'operatività dei piani di ammortamento di Fondo Futuro da destinare al Fondo dei Fondi;
  - Euro 23.200.000,00 come parte della nuova dotazione programmatica incrementale dell'Azione 3.6.1 ridefinita attraverso la riduzione delle risorse destinate in via programmatica alle Azioni 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI [...], 3.4.1 Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI, 3.4.3 Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri, e 3.6.4 "Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up di impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage, come segue:

Azione	Importo da destinare a favore dell'Azione 3.6.1
<b>3.5.2</b>	6.600.000,00
<b>3.4.1</b>	3.400.000,00
<b>3.4.2</b>	1.200.000,00
<b>3.4.3 Azioni di sistema</b>	3.000.000,00
<b>3.4.3 Fiere</b>	9.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>23.200.000,00</b>

- Euro 5.300.000,00, ovvero il minore importo residuo risultante al momento dell'attivazione della Sezione V considerando tutte le domande presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui delle Sezioni I e II del Fondo Rotativo Piccolo Credito e di Garanzia Equity
  - Euro 2.400.000,00, ovvero il minore importo residuo risultante al momento dell'attivazione della Sezione V considerando tutte le domande presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui della Sezione III del Fondo Rotativo Piccolo Credito nelle more dell'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza al trasferimento delle necessarie somme dall'Asse 4 all'Asse 3
  - Euro 6.610.000,00, ovvero il minore importo residuo risultante al momento dell'attivazione della Sezione V considerando tutte le domande presentate a partire dal 12 marzo 2020, mediante rimodulazione dei residui della Sezione IV del Fondo Rotativo Piccolo Credito, rimuovendo i vincoli settoriali previsti con DGR 352 del 28 giugno 2016 ed ogni altro vincolo previsto con successivo atto della Giunta regionale;
- di approvare l'allegato I alla presente deliberazione, contenente "Indirizzi e criteri" dei finanziamenti da erogare a valere sulla nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito;
  - di adottare, con specifico riferimento ai finanziamenti a valere sulla Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito, in aggiunta a quanto previsto dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, e a quanto eventualmente sarà definito da ulteriori norme miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative anche in relazione alla situazione di emergenza, le regole di seguito indicate:
    - ammissibilità anche per MPMI fino a nove dipendenti, che hanno una esposizione complessiva verso il sistema bancario non superiore a 100 mila euro e che presentino i dati ufficiali relativi all'esercizio 2019 o, in mancanza, la situazione contabile al 31 dicembre 2019 sottoscritta dal legale rappresentante ovvero, costituite fra il primo gennaio 2020 e l'8 marzo 2020;
    - capacità di rimborso valutata con riferimento ai dati di bilancio o della situazione contabile riferita al 31 dicembre 2019 ove disponibili;
    - regolarità contributiva con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti. In conformità con il dettato del DL 18/2020, tale modalità semplificata si applica fino al

15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente prorogata in caso di adeguamenti normativi;

- autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dei seguenti requisiti;
- aver subito danni a causa dell'emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;
- avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti a causa dell'emergenza COVID-19;
- con riferimento al periodo antecedente l'emergenza COVID-19 e quindi al 31 dicembre 2019, possesso dei requisiti relativi al non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti, assenza di sofferenze e/o di sconfinamenti in Centrale Rischi, e non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse
- di estendere a tutti i bandi in fase di attuazione le modalità di verifica della regolarità contributiva previste per la nuova Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito alle verifiche da effettuare ai fini della concessione di contributi, agevolazioni, sostegno pubblico comunque denominato, a valere su risorse regionali, nazionali o europee, a soggetti operanti sul territorio regionale; tale modalità semplificata si applica fino al 15 giugno 2020 e si intenderà automaticamente prorogata in caso di adeguamenti normativi;

La Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive assumerà gli atti amministrativi necessari a dare attuazione a quanto oggetto della presente deliberazione, dandone comunicazione alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.

Lazio Innova S.p.A., data la situazione di estrema emergenza, provvederà, anche nelle more della formalizzazione di tali atti, ad adeguare l'Accordo di Finanziamento con il RTI, al fine di pervenire al più presto alla pubblicazione dell'avviso e all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito.

Inoltre, al fine di attivare ulteriori strumenti a favore della liquidità delle imprese e dei liberi professionisti dotati di partita IVA, complementari alla nuova sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito:

- la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive assumerà gli atti amministrativi necessari a ristrutturare la sezione speciale della Regione Lazio già esistente presso il Fondo Centrale di Garanzia, al fine di orientarne l'utilizzo alla prestazione di garanzie dirette, e con una riserva di almeno il 50%, alla riassicurazione di operazioni di Confidi secondo le modalità previste dal decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia", nonché di realizzare l'afflusso in detta sezione speciale di ulteriori risorse provenienti dal sistema camerale e di definire la quota di risorse nazionali del Fondo Centrale di Garanzia che opererà in cofinanziamento di detta sezione speciale;
- la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive assumerà gli atti amministrativi necessari a riorientare l'iniziativa "Italian Regions-EU Blending Programme"

(n. 2019-0394)”, posta in essere in collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti, al fine di estenderne l’ambito di applicazione anche alle esigenze di liquidità delle imprese laziali in conseguenza dell’emergenza COVID-19.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato "1"

**INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE V  
DEL FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO  
DENOMINATA "EMERGENZA COVID-19 - FINANZIAMENTI PER LA LIQUIDITA'  
DELLE PMI"**

**Art.1**

**(Destinatari dei finanziamenti)**

- Destinatari dei finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V "Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI" del Fondo Rotativo Piccolo Credito sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI) fino a nove dipendenti, inclusi i liberi professionisti, i consorzi e le reti di impresa, la cui attività imprenditoriale è stata danneggiata dall'emergenza COVID -19.
- Possono presentare domanda le MPMI fino a nove dipendenti:
  - che hanno sede operativa nel Lazio
  - costituite entro l'8 marzo 2020
  - operanti in tutti i settori, ad esclusione di quelli considerati "non etici" e fuori campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2013 "de minimis".
- Sono ammissibili imprese che hanno una esposizione complessiva verso il sistema bancario non superiore a 100 mila euro e che presentino i dati ufficiali relativi all'esercizio 2019 o, in mancanza, la situazione contabile al 31 dicembre 2019 sottoscritta dal legale rappresentante, nonché quelle costituite fra il primo gennaio e l'8 marzo 2020.
- Ogni MPMI fino a nove dipendenti può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V "Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI" del Fondo Rotativo Piccolo Credito.

**Art.2**

**(verifica dei requisiti)**

- Il possesso dei seguenti requisiti è attestato da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 rilasciata al momento della domanda di finanziamento:
  - aver subito danni a causa dell'emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività,
  - avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti,

- In sede di domanda è attestata, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000, l'assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 67 del d.lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice Antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, in relazione alla tipologia dell'impresa richiedente, all'articolo 85 del medesimo decreto,
- La verifica del possesso dei seguenti requisiti
  - non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti,
  - assenza di sofferenze e/o di sconfinamenti in Centrale rischi.
  - non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse,è effettuata, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con riferimento al periodo antecedente l'emergenza COVID-19 e quindi al 31 dicembre 2019.
- La regolarità contributiva è verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti,
- Il merito di credito della MPMI (capacità di rimborsare il finanziamento) è verificato con riferimento ai dati di bilancio o della situazione contabile riferita al 31 dicembre 2019, ove disponibile.
- Troveranno applicazione le ulteriori opzioni di semplificazione eventualmente disposte mediante provvedimenti nazionali miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative, anche in relazione all'emergenza COVID 19.

### **Art.3**

#### **(Caratteristiche del finanziamento)**

- I finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V "Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI" hanno le caratteristiche di seguito indicate:
  - finalità: copertura delle esigenze di liquidità connesse all'emergenza Covid-19
  - importo: 10 mila Euro
  - durata: da 1 a 5 anni
  - preammortamento: 12 mesi (solo per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi)
  - Tasso di interesse: zero
  - Rimborso rata: mensile costante posticipata
  - Nessuna spesa da rendicontare

#### **Art.4**

##### **(Modalità attuative)**

- Le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sulla Sezione “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle PMI” sono disciplinate da un Avviso pubblico che sarà predisposto, nel più breve tempo possibile, dal RTI gestore del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, di concerto con Lazio Innova S.p.A., in conformità con quanto previsto nei presenti Indirizzi e Criteri e nella Deliberazione della Giunta regionale che li approva.
- La procedura è a sportello telematico e le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
- L’avviso pubblico richiama, in quanto compatibile con le caratteristiche della Sezione V, la disciplina contenuta nell’avviso pubblico che regola l’operatività delle altre Sezioni del Fondo Rotativo Piccolo Credito.

## Regione Lazio

### DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

#### Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 aprile 2020, n. G03778

**Determinazione n. G17708 del 16/12/2019 - adeguamento delle date di scadenza della terza, quarta e quinta rata di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ex art. 8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016, aderenti al pagamento rateale a partire dal 15 Gennaio 2020.**

**OGGETTO:** Determinazione n. G17708 del 16/12/2019 - adeguamento delle date di scadenza della terza, quarta e quinta rata di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ex art. 8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016, aderenti al pagamento rateale a partire dal 15 Gennaio 2020.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO PATRIMONIO**

**PREMESSO CHE**

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 (D.P.C.M.) sono state estese sull'intero territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 previste dall'art.1 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 sul territorio della Regione Lombardia e in altre 14 Province della Repubblica Italiana, comprensive del divieto di spostamento delle persone fisiche dal proprio domicilio o residenza, ad esclusione di comprovati motivi di lavoro e di salute da effettuarsi solo all'interno del Comune di residenza;
- con successivo D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 sono state sospese, sull'intero territorio nazionale, le attività commerciali di dettaglio, fatta eccezione per le attività dei generi alimentari e di prima necessità, i servizi di ristorazione, i servizi alla persona;
- con successivo D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 sono state sospese, sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive ed industriali, ad eccezione di quelle ricomprese nell'allegato 1 del medesimo D.P.C.M.;
- il Decreto Legge n.19 del 25 Marzo 2020, vigente dal 26 Marzo 2020, che ha previsto all'art.2, comma 3 che continuano ad applicarsi, nei termini originariamente previsti, le misure già adottate con i sopracitati D.P.C.M. per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legge;

**TENUTO CONTO** che il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto:

- a) all'art.62, comma 1 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- b) all'art.67, comma 1 la sospensione dei termini relativi all'attività di riscossione degli uffici degli enti impositori tra l'8 marzo 2020 e il 31 Maggio 2020;

**CONSIDERATO CHE** con DGR n. 126 del 31/03/2020, pubblicata sul Supplemento n. 2 del BURL n. 36 del 31/03/2020, la Giunta Regionale del Lazio ha deliberato, fra l'altro, la sospensione della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anno tributario 2020, stabilendo che i versamenti dovuti nel periodo di sospensione, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 e che, comunque, non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

**TENUTO CONTO CHE** in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 77 della Costituzione e dell'art. 15 della L. 400/1988, il differimento delle scadenze di pagamento e degli oneri e adempimenti connessi a carico del contribuente, dispiegano la loro efficacia dal 17 Marzo 2020, data di entrata in vigore del D. L. n.18/2020, e alla DGR n. 126 del 31/03/2020, sono da considerarsi superate le scadenze, gli oneri e gli adempimenti connessi con determinazione G17708/2019, riferite alla terza, quarta e quinta rata;

**RILEVATO CHE**, per quanto premesso, sia opportuno adeguare, conseguentemente, le scadenze delle rate di pagamento di marzo (terza rata), aprile (quarta rata) e maggio (quinta rata) di cui alla Determinazione G17708 del 16/12/2019, posticipandole come da tabella che segue, non dando luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

NUMERO RATA PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE G17708 del 16/12/2019	SCADENZA DI PAGAMENTO PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE G17708 del 16/12/2019	NUOVA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA RATA
Terza rata	16 marzo 2020	30 giugno 2020
Quarta rata	15 aprile 2020	31 luglio 2020
Quinta rata	15 maggio 2020	31 agosto 2020

**DATO ATTO** che l'adeguamento della scadenza dei termini delle rate di cui alla tabella che precede, non impedisce, da parte dei contribuenti, il versamento volontario alle scadenze fissate della Determinazione G17708 del 16/12/2019;

**CONSEGUENTEMENTE**, dal **1° Settembre 2020**, saranno inibiti i pagamenti in parola, in quanto la data del **31 Agosto 2020** è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi. Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/01/2020**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **31/08/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **01/09/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

**RICHIAMATI** rispettivamente:

- 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.
- 2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della L.R. 6/2002;
- 3) l'art. 66 del R.R. 1/2002 e s.m.i.;
- 4) l'art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;

**IN FORZA** della DGR.273 del 5 giugno 2018, con la quale, al Dottor Marco Marafini, mediante novazione del contratto relativo al conferimento con DGR n. 209 del 7 maggio 2018 dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Programmazione Economica Demanio Patrimonio, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio;

**SU PROPOSTA** del Dirigente Area Gestione Tassa Automobilistica;

#### DETERMINA

per quanto previsto in oggetto e espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire che:

sono adeguate le scadenze delle rate di pagamento di marzo (terza rata), aprile (quarta rata) e maggio (quinta rata) di cui alla Determinazione G17708 del 16/12/2019, posticipandole come da tabella che segue, non dando luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

NUMERO RATA PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE G17708 del 16/12/2019	SCADENZA DI PAGAMENTO PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE G17708 del 16/12/2019	NUOVA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA RATA
Terza rata	16 marzo 2020	30 giugno 2020
Quarta rata	15 aprile 2020	31 luglio 2020
Quinta rata	15 maggio 2020	31 agosto 2020

**DATO ATTO** che l'adeguamento della scadenza dei termini delle rate di cui alla tabella che precede, non impedisce il versamento volontario alle scadenze fissate della Determinazione G17708 del 16/12/2019 da parte dei contribuenti;

**CONSEGUENTEMENTE** dal **1° Settembre 2020**, saranno inibiti i pagamenti in parola, in quanto la data del **31 Agosto 2020** è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi. Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/01/2020**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **31/08/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **01/09/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

La presente Determinazione sarà trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione  
Dott. Marco Marafini